



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Deliberazione n. 19 del 25/02/2019

OGGETTO: RECUPERO SPESE A CARICO DEL DEBITORE PER LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA APPRONTATE DALL'ENTE - RIDETERMINAZIONE IMPORTI

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore 09:00 nella sede legale dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita questa Giunta dell'Unione con l'intervento dei signori:

BOTTAZZI ANDREA	PRESIDENTE DELLA UNIONE	Presente
LO CONTE DANIELA	ASSESSORE	Presente
SERMENGHI STEFANO	ASSESSORE	Assente
GIOVANNINI MONIA	ASSESSORE	Assente
MAZZANTI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
RAMBALDI CATIA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di PRESIDENTE DELLA UNIONE, il Sig. BOTTAZZI ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Deliberazione n. 19 del 25/02/2019

OGGETTO: RECUPERO SPESE A CARICO DEL DEBITORE PER LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA APPRONTATE DALL'ENTE - RIDETERMINAZIONE IMPORTI

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata Unione di Comuni Terre di Pianura, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- con atto di Consiglio n. 11/2015 il Comune di Malalbergo ha deliberato l'istanza di adesione all'Unione dei Comuni Terre di Pianura e che l'Unione, con successive delibere di Consiglio n. 5/2015 e n. 12/2015, ne ha recepito l'adesione e contestualmente modificato il proprio Statuto;
- con atto di Consiglio n. 54/2015 il Comune di Castenaso ha deliberato l'istanza di adesione all'Unione dei Comuni Terre di Pianura e che l'Unione, con successiva delibera di Consiglio n. 16/2015, ne ha recepito l'adesione e contestualmente modificato il proprio Statuto;
- con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 25/02/2010 e ss.mm.ii. sono state trasferite – da parte dei comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio - all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni e compiti del servizio di attività di recupero fiscale nell'ambito del Settore Gestione delle Entrate Tributarie, Tariffarie e servizi fiscali;

Viste la delibera di Consiglio dell'Unione sopra menzionata n. 8/2010 e successiva convenzione rep. n. 6/2010, con le quali è stato disposto l'avvio operativo delle funzioni e compiti e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della convenzione con decorrenza dal 20/03/2010;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 36 in data 26/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Budrio ha assunto la gestione diretta delle funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e della funzione di Polizia Municipale, a decorrere dall'01/01/2019, revocando le funzioni conferite all'Unione Terre di Pianura con le convenzioni approvate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6/2016 e n. 62/2012;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 in data 25/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, dell'Unione di Comuni Terre di Pianura che ha recepito la revoca da parte del Comune di Budrio, a decorrere dal 01/01/2019, delle funzioni meglio indicate nella propria

delibera consiliare n. 36/2018;

Richiamata la propria precedente delibera n. 22 del 17/09/2013 con la quale si rideterminavano gli importi del recupero spese a carico del debitore per le procedure di riscossioni coattive approntate dall'Ente nella seguente misura:

Tipo atto	Importo spese
Messa in mora	€ 15,00
Ingiunzione amministrativa	€ 20,00
Comunicazione riepilogativa/sollecito di pagamento preliminare alle azioni cautelari/esecutive relative a crediti di limitata entità	€ 10,00
Preavviso di fermo amministrativo beni mobili registrati	€ 20,00
Fermo amministrativo beni mobili registrati	€ 40,00
Atto di pignoramento presso terzi (ordine diretto dell'ufficio)	€ 50,00

Evidenziato che l'art. 521-*bis*, c.p.c., introdotto dall'art. 19, D.L. n. 132/2014, così come modificato dall'art. 13, c. 1, lett. d-*bis*), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha delineato una nuova procedura per il pignoramento degli autoveicoli, compatibile con il pignoramento esattoriale, e che consente quindi anche a questo Ente, nell'ambito della riscossione coattiva diretta, per il tramite del proprio ufficiale di riscossione, di agire per il pignoramento di autoveicoli attraverso la norma in questione;

Osservato che, in buona sostanza, il nuovo art. 521-*bis* c.p.c., ha previsto per il pignoramento di autoveicolo, pur trattandosi di beni mobili, la trascrizione dell'atto di pignoramento, nel quale riportare tutti i dati richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri; l'atto di pignoramento in questione presenta pertanto le seguenti caratteristiche, alcune note a tutte le species di pignoramento mobiliare, altre del tutto peculiari, in particolare:

- a) deve essere notificato al debitore, e deve contenere: (I) l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c.; (II) l'indicazione specifica dei beni (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi) che si sottopongono a pignoramento; (III) l'intimazione a consegnare il bene entro 10 giorni all'Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente;
- b) il debitore è custode del bene sino a quando non avviene la consegna all'IVG (col pignoramento, infatti, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto al compenso);
- c) eseguita l'ultima notificazione, il pignoramento dev'essere trascritto nei pubblici registri a cura del procedente;
- d) l'IVG comunica al creditore procedente l'avvenuta presa in consegna del bene;
- e) dalla ricezione della comunicazione di cui sopra decorrono i 30 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura;
- f) qualora il debitore non consegna spontaneamente il bene pignorato, gli Organi di Polizia che rinverranno il mezzo a circolare su strada, procederanno al ritiro del mezzo pignorato e della relativa documentazione, ed alla sua consegna (e della relativa documentazione) all'IVG (la norma, come è evidente, attribuisce agli

Organi di Polizia un ruolo che va ben oltre i confini della repressione dei reati e delle irregolarità amministrative);

- g) inoltre, sempre in caso di mancata consegna del veicolo all'IVG, come insegna recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Mantova, 13 ottobre 2015): al debitore potrà essere comminata la pena pecuniaria ex art. 67, c. 1, c.p.c., da € 250,00 fino ad € 500,00 (fermo il maggior danno da risarcire al creditore procedente); potrà essere disposta la sostituzione del custode ex art. 521, c. 5, c.p.c.;

Valutato che l'utilizzo di tale nuovo strumento esecutivo, se e in quanto necessario ed opportuno, determina necessariamente degli oneri per l'Ente, per addivenire al soddisfacimento delle proprie pretese creditorie, rappresentati sostanzialmente da: costi di personale (tempo/lavoro dedicato alle pratiche e alla formazione degli atti), spese postali (invio e notifica degli atti), bolli (per la trascrizione dell'atto), legali (per l'iscrizione a ruolo della causa) e procedurali (connesse alla custodia e messa in vendita del bene pignorato);

Ritenuto doveroso ribaltare tali costi sulla parte che si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento, ovvero al debitore, adeguando l'entità del recupero delle spese da porre a suo carico per la procedura di riscossione coattiva approntata dall'Ente, che viene qui valutata in € 80,00 (ottanta/00), analogamente a quanto stabilito in relazione al pignoramento presso terzi, oltre al rimborso delle spese di trascrizione dell'atto e legali/procedurali;

Esaminata la procedura per l'iscrizione dell'ipoteca immobiliare (ammessa solo per crediti d'importo superiore ad € 20.000,00), e dato atto che, ai sensi dell'art. 77, c. 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (comma aggiunto dall'art. 7, c. 2, lett. u-bis, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), impone l'invio di una comunicazione preventiva al debitore, con l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca (il difetto determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria, per violazione del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento);

Ritenuto doveroso, anche in questo caso, ribaltare i costi connessi sulla parte che si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento, ovvero al debitore, adeguando l'entità del recupero delle spese da porre a suo carico per la procedura cautelare di cui trattasi, connessa alla riscossione coattiva approntata dall'Ente, che viene qui valutata in € 25,00 (venticinque/00), analogamente a quanto stabilito in relazione al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati,

Verificato pertanto che, a causa delle modifiche normative introdotte, si rende necessario rivedere i sopracitati rimborsi spese alla luce delle novità procedurali sopraesposte;

Osservato altresì che la quantificazione di € 20,00/base quale rimborso spese per la produzione e notifica dell'ingiunzione di pagamento, da porre in accrescimento del debito, si è rivelata insufficiente a coprire le spese che l'Ente sostiene a tal fine, tenuto conto delle attuali tariffe postali e della necessità: a) di verificare la corretta residenza

anagrafica del debitore, spesso interpellando uno/più Comuni via telefono/via fax/via mail-pec; b) in taluni casi, di ripetere la notifica non andata a buon fine; c) in taluni casi, di notificare l'atto a più debitori solidali;

Ritenuto di aumentare, quindi, la misura base del predetto rimborso ad € 30,00 (trenta/00), affinché gli oneri a carico del debitore siano correlati ai costi di finanziamento del servizio di riscossione coattiva (ancorché per la materiale determinazione dell'importo dovuto dal singolo debitore occorra parametrarsi all'ammontare delle somme ingiunte);

Ravvisata la necessità, in ogni caso, di procedere ad adeguamento del recupero delle spese da porre a carico del debitore per le procedure di riscossione coattiva approntate dall'Ente, tenuto conto:

- degli incrementi contrattuali sulle spese di personale e degli aumenti, in generale, delle spese inerenti alla gestione del servizio;
- della rivalutazione monetaria ISTAT intervenuta;

Rilevato che l'art. 54, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 6, D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, così stabilendo la connessione logico-funzionale tra le predette delibere, in quanto l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del bilancio dell'ente locale;

Precisato altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle entrate di loro competenza entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la competenza di questo Collegio, ai sensi dell'art. 42, D.lgs. n. 267/2000, a mente del quale, mentre il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia tariffaria, la Giunta approva le tariffe specifiche e le loro variazioni, così sancendo una competenza ripartita e concorrente tra i due organi;

Evidenziato che la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione di aliquote e detrazioni d'imposta, tariffe e prezzi pubblici, nonché delle variazioni regolamentari, per l'anno d'imposta 2019, è stata prorogata al 31 marzo 2019 per effetto del D.M. Interno 25 gennaio 2019 (in G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha ulteriormente posticipato a tale data (dal 28 febbraio 2019) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività, al fine di rendere ostensibile ed applicabile, al più presto, il disposto dell'atto, a beneficio del sistema dei rapporti tra Ente e cittadini/contribuenti;

Dato atto ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte

integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge (alla votazione del presente atto non partecipano i Sindaci dei Comuni di Budrio, Castenaso e Malalbergo, per i quali è prevista l'astensione obbligatoria dal voto, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto dell'Unione);

DELIBERA

- di modificare così come segue, e con decorrenza 1° gennaio 2019, la misura del recupero delle spese da porre a carico del debitore per la procedura di riscossione coattiva approntata:

Tipo atto	Importo spese
Messa in mora	€ 18,00
Ingiunzione amministrativa	€ 30,00
Comunicazione riepilogativa/sollecito di pagamento preliminare alle azioni cautelari/esecutive relative a crediti di limitata entità	€ 10,00
Preavviso di fermo amministrativo beni mobili registrati	€ 25,00
Preavviso di iscrizione ipotecaria immobiliare	€ 25,00
Fermo amministrativo beni mobili registrati	€ 50,00
Atto di pignoramento presso terzi (ordine diretto dell'ufficio)	€ 80,00
Atto di pignoramento autoveicolo ex art. 521-bis, c.p.c.	€ 80,00

La misura dei rimborsi di cui sopra si riferisce a crediti fino a € 10.000,00 (diecimila/00); per i crediti da € 10.001,00 a € 50.000,00, la misura è aumentata del 100%; per i crediti da € 50.001,00 a € 250.000,00, la misura è aumentata del 200%; da € 250.001,00 a € 500.000,00, la misura è aumentata del 500%; oltre, la misura è aumentata del 1.000%.

- di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 19 del 25/02/2019

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA UNIONE
BOTTAZZI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Proposta N. 255 / 2019
SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONI COATTIVE

OGGETTO: RECUPERO SPESE A CARICO DEL DEBITORE PER LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA APPRONTATE DALL'ENTE - RIDETERMINAZIONE IMPORTI

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/02/2019

IL RESPONSABILE
SGARGI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 255 / 2019
SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONI COATTIVE

OGGETTO: RECUPERO SPESE A CARICO DEL DEBITORE PER LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA APPRONTATE DALL'ENTE - RIDETERMINAZIONE IMPORTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 22/02/2019

IL RESPONSABILE
CAVICCHI CINZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)